



EQUITALIA: OTTENUTA SOSPENSIONE GIUDIZIALE AL PROCEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO SU AUTOVEICOLO

Alla luce dei recenti fatti emersi presso le sedi giudiziali, è utile evidenziare il nascere di una possibile nuova tendenza nella Giurisprudenza Tributaria 2016 dalla quale emerge che il **FERMO AMMINISTRATIVO** possa ritenersi pregiudizievole, in quanto altamente limitativo al normale svolgimento dell'attività ed agli impulsi vitali del lavoratore autonomo quali sono la necessaria gestione della clientela dalla quale ne deriva imprescindibilmente il reddito ex artt. 53 e 54 TUIR che permette al contribuente inflitto della misura cautelare art. 86 DPR 602 di partecipare alla spesa pubblica art. **53 Cost.** oltre che alla questione di legittimità derivativa che sarebbe la forte limitazione all'articolo **4 Cost.** (diritto al lavoro). Infatti, l'applicazione della misura cautelare ex art. 86 DPR 602/73 comporterebbe al lavoratore autonomo una forte e grave limitazione alla propria laboriosità di produrre reddito, alla partecipazione a convegni, riunioni, alla gestione indipendente della clientela, quali abitudini sociali costruttive che portano al miglioramento ed al progresso di una società moderna.

La CTP di Varese con ordinanza collegiale n°32 del 25 gennaio 2016 sospende l'azione cautelare dell'Agente della riscossione EQUITALIA NORD SPA relativamente a FERMO SU BENE MOBILE REGISTRATO in particolare su Autoveicolo ad uso promiscuo del lavoratore autonomo.

Nella tesi difensiva del ricorso introduttivo viene sottolineato che nella società moderna del 2016 il fatto giuridico derivante dall'applicazione della misura cautelare dell'art. 86 DPR 600/73, ovvero quello di non poter disporre del proprio autoveicolo ad uso promiscuo scaturisce imprescindibilmente il grave rischio di non poter assistere i propri clienti in piena autonomia organizzativa e quale nesso-causale derivato dall'assenza del veicolo ad uso promiscuo, la costrizione di dover dipendere dagli orari dei mezzi pubblici così determinando l'impossibilità oggettiva di esercitare il proprio lavoro autonomo con piena indipendenza, laboriosità ed economicità organizzativa del tempo, quale risorsa scarsa nell'economia moderna della società civile del 2016.

In particolare, le opere professionali in svolgimento verrebbero lese con il rischio oggettivo di non poter raggiungere in maniera indipendente ditte/aziende in Province diverse da quello di residenza del lavoratore autonomo determinando il danno patrimoniale emergente, quello di perdere gli incarichi professionali nonché la certezza di venire fortemente limitato nel prendere nuovi incarichi professionali.

Si precisa inoltre che parte ricorrente proponeva ricorso tempestivo il **trentesimo giorno dalla data di notifica dell'atto impugnato** contenente comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, eccependo il termine esiguo dei trenta giorni quale termine ultimo per provvedere al pagamento rispetto a quanto diversamente previsto dalla Legge che sarebbe invece il termine di sessanta giorni per esercitare il diritto alla difesa art. **24 Cost.**, sottolineando oltre al *fumus boni iuris* relativamente alla non conoscibilità oggettiva e documentale degli atti presupposto dell'atto impugnato, l'evidente *periculum in mora* desumibile dal potenziale danno patrimoniale come sopra anticipato.

Interessante evidenziare che nello svolgimento del giudizio di sospensione art. 47 c. 2 D.Lgs 546/97, parte convenuta espleta il tentativo di rimettere l'atto impugnato alla sospensione in sede amministrativa per il solo motivo che i valori della controversia dalla quale sorge l'azione cautelare art. 86 DPR 600/73 dell'Agente della riscossione sarebbero inferiori ai 20.000,00 Euro. La commissione in via collegiale non ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta degli Uffici "presunti" creditori, ed ha accolto l'eccezione sollevata in udienza da parte ricorrente.

A seguito della richiesta di sospensione giudiziale dell'azione di riscossione di EQUITALIA NORD SPA avanzata presso le sedi della Onorevole Commissione Tributaria di Varese vengono accolte le eccezioni sollevate su il "danno grave ed irreparabile" derivante dal FERMO AMMINISTRATIVO quali sono infatti la palese perdita dell'autonomia e della libertà organizzativa per il "LIBERO PROFESSIONISTA".

CONCLUSIONE

La Commissione Tributaria Varesina a prescindere dalla sussistenza del *fumus boni iuris*, in mancanza di elementi forniti dalla parte resistente, ritenuto che appare ricorrente l'elemento del *periculum in mora* in conseguenza del possibile fermo amministrativo dell'autovettura del ricorrente che svolge l'attività di libero professionista DISPONE la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato e fissa per il merito l'udienza.

1 Febbraio 2016

Dott. Andrea Lupini